

prot. n.47/2024

Cagliari, 19 dicembre 2024

Al Presidente della Regione

presidenza@pec.regione.sardegna.it

All'Assessore regionale degli Affari generali,
Personale e riforma della Regione

aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it

Agli Assessori della Giunta Regionale

LORO SEDI

Al Segretario Generale della Regione

segretario generale@pec.regione.sardegna.it

Al Direttore Generale del Personale

personale@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Decreto Assessore AA.GG., Personale e riforma della Regione n. 86 prot. n. 5335 del 18 novembre 2024. Proroga dell'attribuzione delle funzioni di direttore del Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Segnalazione di illegittimità.

Le scriventi OOSS sono venute a conoscenza del Decreto citato in oggetto a mezzo del quale si è provveduto alla proroga dell'attribuzione delle funzioni di direttore di servizio ad un soggetto a suo tempo nominato ex comma 4bis dell'art. 29 della LR n. 31/1998.

Il provvedimento *de quo*, oltre che risultare palesemente illegittimo, dimostra ancora una volta l'assoluta mancanza, non solo di trasparenza, ma anche della necessaria rispondenza a criteri di logica organizzativa e buona amministrazione e richiamano la necessità di un energico intervento di queste OO.SS. a tutela dei diritti dei propri iscritti.

Si rileva infatti che, per ciò che concerne la legittimità della procedura in argomento, il citato comma 4bis dell'art. 29 della LR n. 31/1998 prevede espressamente che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale esterno all'Amministrazione siano affidati a seguito di *procedure selettive ad evidenza pubblica* e che la durata dei medesimi sia predeterminata nell'avviso.

Nel caso in oggetto il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 35/3993 del 18 novembre 2021 con il quale sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese ed Enti del Terzo settore presso la Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con effetto dalla data di presa di servizio

(avvenuta il 19 novembre 2021) prevedeva l'assunzione delle suddette funzioni per la durata di **tre anni** ovvero scadenti il 19 novembre 2024.

È di tutta evidenza come non sussista normativamente alcuna possibilità di una qualsivoglia proroga dell'incarico che – si rileva non è previsto per nessun istituto od incarico dirigenziale del Sistema Regione – al contrario di quanto riportato nel Decreto di che trattasi laddove si sostiene che “... *la circostanza che l'istituto della proroga non sia espressamente previsto [dalla normativa], non ne esclude il ricorso sulla base dei generali principi di legalità e di discrezionalità dell'azione amministrativa*”.

All'opposto, l'eventuale possibilità di prorogare direttamente un incarico dirigenziale, senza fare ricorso alle procedure previste dalla Legge, è notoriamente ammessa a condizione che sussistano condizioni di necessità ed urgenza e vi sia una adeguata motivazione dell'interesse pubblico alla continuità dell'attività amministrativa.

D'altra parte Codesta Amministrazione non è nuova ad un utilizzo quantomai *disinvolto* dell'istituto della *proroga*. Giova in proposito ricordare quanto già segnalato dalle scriventi OOSS allorquando i funzionari del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale - a suo tempo nominati ex comma 4bis dell'art. 28 della LR n. 31/1998 - sono stati prorogati senza soluzione di continuità contrariamente a questo chiaramente previsto dalla medesima LR n. 31/1998 che al comma 4quies dell'art. 28 prevede espressamente che “... *Gli incarichi di cui al comma 4bis hanno durata massima di ventiquattro mesi e non sono immediatamente rinnovabili...*”.

Ritornando alla proroga in oggetto, si rileva che appaiono prive di qualunque logica le motivazioni di necessità ed urgenza espresse nel provvedimento secondo cui sussisterebbe una presunta *impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative* poiché “... *la pubblicazione di un nuovo avviso ex art. 40 o ex art. 29, comma 4-bis della L.R. n. 31/1998 ... comunque non garantirebbe in tempi certi e immediati la corretta e tempestiva gestione nonché la necessaria spendita delle risorse di cui trattasi al fine di raggiungere il target di spesa previsto...*”

Si evidenzia in proposito che l'Amministrazione era pienamente consapevole che l'incarico sarebbe scaduto il 18 novembre 2024 per cui aveva tutto il tempo di predisporre tempestivamente tutto quanto previsto dalla Legge per l'avvio di una manifestazione di interesse tra i dirigenti del sistema Regione aventi idonee *caratteristiche professionali* per il conferimento delle funzioni dirigenziali di che trattasi e per poi provvedere – eventualmente e solo successivamente - all'espletamento di una regolare procedura ad evidenza pubblica ex comma 4bis dell'art. 29 della LR n. 31/1998.

Invece l'Avviso di manifestazione di interesse per i dirigenti del Sistema Regione reca la data del 08.11.2024 (solo dieci giorni prima della scadenza) e l'esito della procedura viene definito infruttuoso nel provvedimento in oggetto.

In merito agli stringenti requisiti richiesti alla figura dirigenziale in argomento nell'ambito della predetta Manifestazione di interesse ovvero “... *specificata esperienza pluriennale nella gestione dei Fondi SIE come Responsabile di Azione, con comprovati esiti positivi nella certificazione della relativa spesa in percentuale maggiore o uguale all'85% del valore complessivo delle somme rendicontate su ciascuna delle Azioni gestite e pluriennale e comprovata competenza ed esperienza professionale in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento alla gestione di interventi di politica attiva del lavoro rivolti alle imprese ...*” non si può che ribadire quanto già più volte segnalato dalle scriventi OOSS - e da ultimo nella propria nota congiunta prot. n. 57/23 del 22.11.2023.

Infatti il caso *de quo* si inquadra nella diffusa casistica di pubblicazione di avvisi per acquisire manifestazioni di interesse a ricoprire incarichi di direttore di Servizio le cui procedure si concludono con dei giudizi di inidoneità di dirigenti di ruolo a tempo indeterminato a ricoprire dette posizioni dirigenziali.

Al riguardo si segnala l'ordinanza 5830 del 24.06.2024 del Tribunale di Cagliari- Sezione del Lavoro in cui relativamente ad una procedura per la copertura di un Servizio presso la DG dei beni culturali, sport e spettacolo il Tribunale ha ritenuto *“illegittimo il provvedimento, recante l'avviso di selezione ai sensi dell'art. 29, comma 4°-bis, l.r. n. 31/1998 nella parte in cui non motiva congruamente sulla necessità di ricorrere a incarichi esterni per difetto di professionalità interne....., **posto che vi era almeno la manifestazione di interesse di un dirigente interno**, la quale presenta un curriculum vitae connotato da ampie e assai rilevanti esperienze professionali, che il giudizio di inidoneità, espresso dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, trascura in maniera eccessivamente sbrigativa....”* Nel contempo l'ordinanza *“ha annullato il provvedimento con cui l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ...aveva espresso un giudizio di inidoneità del dirigente a TI per il conferimento dell'incarico ordinando alla Regione di procedere a nuova valutazione della candidatura per l'incarico di direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema, motivando la propria scelta alla stregua dei principi indicati in parte motiva...”*

Un primo aspetto, che riguarda la legittimità delle procedure in argomento, è relativo al fatto che spesso le valutazioni sulle manifestazioni d'interesse ricevute, sono state operate dallo stesso organo politico, senza il supporto di alcuna commissione valutatrice e in ciò, di fatto, agendo secondo il criterio di una scelta fiduciaria che la legge riconosce esclusivamente per le direzioni generali e le posizioni di vertice.

In detti casi ci si trova di fronte ad una distorsione, illegittima, delle prerogative attribuite alla direzione politica e lesiva dei diritti dei dirigenti di ruolo.

In secondo luogo - allorché si chiede di manifestare interesse a dirigenti del Sistema regione - si assiste ad un giudizio di inidoneità nei confronti degli stessi invocando una presunta assenza di adeguate *“caratteristiche professionali”*. Occorre rammentare che il suddetto requisito è richiamato dall'art. 27 del CCRL specificatamente al comma 2 (*“... Le Amministrazioni regionali **sono obbligate a pubblicare sul sito informatico istituzionale gli incarichi da assegnare, le caratteristiche professionali richieste per la copertura degli incarichi stessi anche in caso di ristrutturazioni dell'organizzazione dell'apparato amministrativo...**”*) e che il primo comma dello stesso articolo così recita *“I dirigenti possono essere assegnati nelle diverse strutture organizzative delle Amministrazioni regionali di appartenenza, **secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.**”*

Ebbene è appena il caso di ricordare che l'art. 28 della Legge n. 31/1998 al comma 6 *precisa* che *“La **proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.**”*

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince che l'attribuzione delle funzioni dirigenziali è il risultato di una valutazione complessiva in cui le c.d. *“caratteristiche professionali”* non possono nella maniera più assoluta costituire un disvalore – così come avvenuto - in relazione alle esperienze professionali svolte nel ruolo dirigenziale – in alcuni casi addirittura anche nel ruolo di Direttore generale e non solo di Direttore di Servizio in differenti Direzioni Generali – da parte di colleghe/i che si sono visti dichiarare inidonei.

Si arriva persino al paradosso per cui le esperienze lavorative svolte come funzionario nel Servizio da ricoprire, prevalgono rispetto a pluriennali esperienze in ruoli dirigenziali di ruolo.

Allorquando il paradosso, come quello appena richiamato, si ripete con una certa frequenza, si legittima il dubbio che le dichiarate *inidoneità* rappresentino nella realtà una giustificazione per dichiarare l'avviso "deserto" o "infruttuoso" dando luogo a successive procedure di tipo 'eccezionale'.

In terzo luogo si evidenzia che, allorquando ci si rivolge a funzionari interni o funzionari/dirigenti di altre pubbliche Amministrazioni, risulta - oseremo dire - quantomai *inopportuno* restringere il novero dei candidati ai possibili pochissimi soggetti in possesso di stringenti requisiti cosicché gli avvisi – così articolati - potrebbero apparire, di fatto, come definire le caratteristiche, non già di un astratto dirigente, ma quelle di una determinata persona fisica.

Riteniamo - in ogni caso - che l'utilizzo delle procedure di nomina di direttori di servizio a tempo determinato per la copertura delle relative posizioni nell'intero Sistema Regione, in termini così massicci, dovuti – con chiara volontà politica – all'assenza di una seria programmazione del turnover dei dirigenti negli ultimi quindici anni, abbia quantomeno alterato i meccanismi procedurali. Ci si riferisce in particolare ad esperienze professionali specifiche che, se devono essere ovviamente richieste nel caso di attribuzione di incarico a tempo determinato - trattandosi di procedura derogatoria ed eccezionale - non possono essere applicate per i dirigenti di ruolo.

Per comprendere la gravità di tale disinvolto comportamento, è doveroso richiamare la Deliberazione n. SCCLEG/4/2022/PREV della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo - la quale, con specifico riferimento all'attribuzione di un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, ha avuto modo di affermare che *"Il sistema di provvista del personale dirigenziale disciplinato dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 valuta eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali ad altri soggetti, in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale."*

Ed ancora ... *"La Sezione, in linea con i numerosi precedenti, osserva che il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale è ammesso "solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'amministrazione; con ciò rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di competenze non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico non può essere conferito. **La non rinvenibilità nei ruoli dell'amministrazione deve, per converso, essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la ratio della norma, che, secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi, per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto.** Sotto quest'ultimo profilo, vale ulteriormente osservare che, lungi dal riproporre schemi di percorsi di carriera per anzianità di servizio, **la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione realizza, a un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum"** (cfr. Sez. centr. contr., delibera SCCLEG 36/2014/PREV e, da ultimo, Sezione controllo Lazio, delibera n. 82/2022/PREV, con molteplici richiami). Qualora potessero sussistere ancora dubbi sulla illegittimità e illogicità delle procedure poste in essere in occasione di avvisi che si sono*

conclusi tutti con la valutazione di inidoneità dirigenti di ruolo per mancanza di “*specifiche esperienze*” settoriali, si pensi solo alla assurda conseguenza cui si arriverebbe. I prossimi dirigenti inquadrati in ruolo a seguito del concorso in via di espletamento non potrebbero essere assegnati ad alcuna struttura dirigenziale perché privi di “*esperienza e competenza maturate da dirigente regionale*” in specifiche procedure.

Questi comportamenti palesemente illegittimi ed incongrui, amplificati dalle procedure di attribuzione di incarichi ex art. 29 comma 4 bis a funzionari che - sulla base di accessi agli atti eseguiti - sembrerebbero non possedere i requisiti di cui all’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, sono il sintomo inequivocabile di un disordine procedurale diffuso che richiederebbe non solo una presa di coscienza da parte delle autorità politiche ma anche un coordinamento ed una attenta vigilanza da parte della Direzione generale del Personale.

Ancora una volta ci appelliamo alle SS.LL. in indirizzo affinché, ciascuno per le proprie competenze, adotti i necessari provvedimenti per riportare le procedure in oggetto nell’alveo della legittimità e della buona amministrazione, preannunciando che, in mancanza di revisione dell’atto in argomento, le scriventi OO.SS. procederanno senza ulteriore indugio ad una circostanziata segnalazione agli organi competenti.

Distinti saluti.

LE SEGRETERIE REGIONALI

SDIRS

Cristina Malavasi

FESAL-RAS

Area Dirigenti

Corrado Rossi